

LE COSTITUZIONI DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

Tratto da "Le carte d'Europa: un viaggio in CD-ROM attraverso le storie costituzionali dei 15 Paesi dell'Unione Europea" - a cura della Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco

DANIMARCA

TITOLO I

Art. 1

La presente Costituzione si applica in ogni parte del Regno di Danimarca.

Art. 2

La forma di governo è la monarchia costituzionale. Il potere regio si trasmette per via ereditaria agli uomini e alle donne secondo le disposizioni contenute nella legge di successione al trono del 27 marzo 1953.

Art. 3

Il potere legislativo appartiene collettivamente al Re e al Parlamento. Il potere esecutivo appartiene al Re. Il potere giudiziario appartiene alle Corti.

Art. 4

La Chiesa evangelica luterana è la Chiesa nazionale danese ed è, in quanto tale, sovvenzionata dallo Stato.

TITOLO II

Art. 5

Il Re non può, senza il consenso del Parlamento, essere Sovrano di altre nazioni.

Art. 6

Il Re deve appartenere alla Chiesa evangelica luterana.

Art. 7

Il Re diviene maggiorenne al compimento del diciottesimo anno di età. Lo stesso vale per l'erede al trono.

Art. 8

Prima di assumere i poteri di governo, il Re rende per iscritto al Consiglio dei ministri una solenne dichiarazione di imperitura fedeltà alla Costituzione. Dell'atto sono redatti due originali, di cui uno è trasmesso al Parlamento per essere conservato nei suoi archivi e l'altro è depositato negli archivi del Regno. Se il Re, per assenza o per altra ragione, non può rendere tale dichiarazione subito dopo l'ascesa al trono, il Consiglio dei ministri è, nel frattempo, incaricato dell'esercizio dei poteri di governo, a meno che non sia stabilito diversamente con la legge. Se il Re ha già reso tale dichiarazione come erede al trono, Egli assume immediatamente i poteri di governo al momento della successione.

Art. 9

Norme relative all'esercizio dei poteri di governo nei casi di minore età, malattia o assenza del Re sono stabilite con legge. Se il trono resta vacante e non vi è alcun erede, il Parlamento elegge un Re e stabilisce la futura linea di successione.

Art. 10

1) La lista civile del Re è fissata con legge per la durata del suo regno. Tale legge stabilisce anche quali castelli e altri beni dello Stato sono messi a disposizione del Re affinché possa usufruirne.

2) La lista civile non può essere gravata da debiti.

Art. 11

Possono esser attribuiti con legge degli appannaggi ai membri della Casa Reale. Tali appannaggi non possono essere goduti fuori del Regno senza il consenso del Parlamento.

TITOLO III

Art. 12

Il Re è investito, nei limiti stabiliti dalla presente Costituzione, dell'autorità suprema per tutti gli affari del Regno e la esercita per mezzo dei ministri.

Art. 13

Il Re è irresponsabile e la sua persona è inviolabile e sacra. I ministri sono responsabili dell'esercizio dei poteri di governo; la loro responsabilità è ulteriormente disciplinata con legge.

Art. 14

Il Re nomina e revoca il Primo Ministro e gli altri ministri. Stabilisce il loro numero e la distribuzione tra di essi delle competenze. La firma del Re apposta sulle decisioni concernenti la legislazione ed il governo conferisce ad esse validità qualora sia accompagnata dalla controfirma di uno o più ministri. Ogni ministro che ha apposto la controfirma è responsabile della decisione.

Art. 15

1) Nessun ministro può rimanere in carica dopo che il Parlamento abbia espresso la sfiducia nei suoi confronti.

2) Se il Parlamento esprime la sfiducia nei confronti del Primo Ministro, questi deve presentare le dimissioni del Gabinetto, a meno che non siano indette nuove elezioni. Un Gabinetto colpito dal voto di sfiducia, o che ha presentato le dimissioni, resta in carica sino alla nomina del nuovo Gabinetto. I ministri che continuano ad esercitare le funzioni possono solo compiere gli atti indifferibili per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio.

Art. 16

I ministri possono essere messi in stato di accusa dal Re o dal Parlamento per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni. L'Alta Corte di giustizia giudica le accuse contro i ministri per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 17

1) I ministri, collegialmente, costituiscono il Consiglio dei ministri, al quale partecipa l'erede al trono da quando è maggiorenne. Il Re presiede il Consiglio dei ministri, con l'eccezione del caso di cui all'art.8 e dei casi in cui il potere legislativo, in virtù dell'art. 9, ha dovuto autorizzare il Consiglio dei ministri ad assumere i poteri di governo.

2) Tutte le leggi e i provvedimenti governativi rilevanti sono discussi dal Consiglio dei ministri.

Art. 18

Quando il Re è impedito di riunire il Consiglio dei ministri, può far discutere la questione in un Consiglio di gabinetto. Questo si compone di tutti i ministri sotto la presidenza del Primo Ministro. Ogni ministro esprime il suo voto, di cui si rende conto nel processo verbale, e la

decisione è adottata a maggioranza dei voti. Il Primo Ministro sottopone il processo verbale dei dibattiti, firmato dai ministri presenti, al Re, il quale decide se approvare immediatamente la proposta del Consiglio di gabinetto ovvero far discutere la questione dal Consiglio dei ministri.

Art. 19

1) Il Re agisce in nome del Regno negli affari internazionali. Tuttavia, Egli non può, senza il consenso del Parlamento, compiere alcun atto che determini un ampliamento o una diminuzione del territorio del Regno oppure contrarre un obbligo per il cui adempimento sia necessaria la collaborazione del Parlamento o che, comunque, sia di notevole importanza. Il Re non può nemmeno, senza il consenso del Parlamento, denunciare un accordo internazionale concluso con il consenso di questo.

2) Salvo il caso di difesa da un'aggressione armata contro il Regno o contro le forze armate danesi, il Re non può, senza il consenso del Parlamento, intraprendere azioni militari contro uno Stato estero. I provvedimenti che il Re deve adottare sulla base della presente disposizione devono essere subito sottoposti al Parlamento che, se non è riunito, deve essere immediatamente convocato.

3) Il Parlamento elegge nel suo seno un Comitato per la politica estera, che il Governo deve consultare prima di ogni decisione di notevole rilevanza per la politica estera. Norme ulteriori relative a tale Comitato sono stabilite con legge.

Art. 20

1) Le competenze che, in base alla presente Costituzione, spettano alle autorità del Regno, possono essere con legge, in misura ulteriormente determinata, trasferite ad autorità internazionali create in base ad accordi reciproci con altri Stati, al fine di promuovere la cooperazione e l'ordine giuridico internazionale.

2) Per l'adozione di un progetto di legge a tal fine è richiesta la maggioranza dei cinque sesti dei membri del Parlamento. Se tale maggioranza non viene raggiunta, ma è raggiunta quella necessaria per l'adozione di un progetto di legge ordinario ed il Governo intende mantenere il progetto, esso è sottoposto agli elettori del Parlamento per essere approvato o respinto secondo le regole stabilite nell'art. 42 in materia di referendum popolare.

Art. 21

Il Re può far presentare al Parlamento proposte di legge o di altri atti.

Art. 22

Una proposta di legge approvata dal Parlamento acquista forza di legge quando è promulgata dal Re, trenta giorni al più tardi dopo la sua approvazione definitiva. Il Re ordina che la legge sia resa pubblica e vigila sulla sua esecuzione.

Art. 23

In casi particolarmente urgenti, il Re può, quando il Parlamento non possa esser riunito, emanare leggi provvisorie, che non possono tuttavia essere in contrasto con la Costituzione e che devono sempre essere presentate al Parlamento immediatamente dopo la sua riunione, per essere approvate o respinte.

Art. 24

Il Re esercita il potere di grazia e di amnistia. Può graziare i ministri, per condanne inflitte dall'Alta Corte di giustizia, solo con il consenso del Parlamento.

Art. 25

Il Re accorda, direttamente o attraverso le autorità governative competenti, quelle esenzioni e dispense dall'applicazione delle leggi che siano previste dalle disposizioni in vigore anteriormente al 5 giugno 1849, ovvero siano autorizzate da una legge adottata successivamente a tale data.

Art. 26

Il Re ha il diritto di battere moneta in conformità alla legge.

Art. 27

1) La disciplina relativa alla nomina dei pubblici funzionari è fissata con legge. Nessuno può essere nominato pubblico funzionario se non ha la cittadinanza danese. I pubblici funzionari nominati dal Re devono prestare una solenne dichiarazione di fedeltà alla Costituzione.

2) Le regole sulla rimozione, il trasferimento e il pensionamento dei pubblici funzionari sono stabilite con legge, con riserva però di quanto disposto dall'art. 64.

3) I funzionari nominati dal Re possono essere trasferiti senza il loro consenso solo quando non subiscano in ragione di ciò alcuna diminuzione delle entrate connesse con la posizione di funzionario e venga loro consentita la possibilità di scegliere fra il trasferimento e il pensionamento secondo le regole generali.

TITOLO IV

Art. 28

Il Parlamento è costituito da un'unica assemblea, composta da 179 membri al massimo, di cui due eletti nelle Færøer e due in Groenlandia.

Art. 29

1) È elettore per il Parlamento chiunque abbia la cittadinanza danese, stabile domicilio nel Regno e l'età di cui al successivo comma 2 richiesta per l'elettorato attivo, a meno che non sia stato dichiarato interdetto. È stabilito con legge in quale misura le condanne penali e i sussidi qualificati dalla legislazione come sussidi di povertà possano comportare la perdita del diritto di voto.

2) L'età richiesta per l'elettorato attivo è quella approvata dalla maggioranza in un referendum popolare conformemente alla legge del 25 marzo 1953. Tale età si può modificare con legge in ogni momento. Un progetto di legge in tal senso adottato dal Parlamento può essere promulgato dal Re solo quando la norma relativa alla modificazione dell'età richiesta per l'elettorato attivo sia stata sottoposta a referendum popolare conformemente all'art. 42, comma 5, e questo non abbia avuto come risultato il rigetto della norma medesima.

Art. 30

1) È eleggibile al Parlamento chi possiede l'elettorato attivo, a meno che non sia stato condannato per un reato che, nella considerazione generale, lo rende indegno di divenirne membro.

2) I funzionari eletti membri del Parlamento non hanno bisogno di autorizzazione del Governo per accettare il mandato.

Art. 31

1) I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale, diretto e segreto. 2) Le ulteriori disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto sono stabilite con la legge elettorale che, al fine di assicurare un'equa rappresentanza delle diverse opinioni degli elettori, stabilisce il sistema elettorale ed in particolare decide se il sistema proporzionale vada applicato con o senza collegamento con l'elezione nei collegi uninominali.

3) Per la ripartizione territoriale dei seggi si deve tenere conto del numero degli abitanti, del numero degli elettori e della densità della popolazione.

4) Con la legge elettorale sono stabilite le norme da seguire per l'elezione dei supplenti e per la loro ammissione al Parlamento, non che la procedura da seguire nel caso di ulteriore elezione.

5) Con legge possono essere fissate norme speciali per la rappresentanza in Parlamento della Groenlandia.

Art. 32

1) I membri del Parlamento sono eletti per quattro anni.

2) Il Re può in ogni momento indire nuove elezioni, con la conseguenza che i mandati parlamentari esistenti scadono quando le nuove elezioni hanno avuto luogo. Tuttavia, dopo la nomina di un nuovo Gabinetto, non possono essere indette nuove elezioni anteriormente alla presentazione al Parlamento del Primo Ministro.

3) È compito del Primo Ministro far sì che le elezioni abbiano luogo prima della fine della legislatura.

4) In nessun caso i mandati parlamentari scadono prima che abbiano avuto luogo le elezioni.

5) Con legge possono essere stabilite disposizioni speciali circa l'esecutorietà e la decadenza dei mandati parlamentari della Groenlandia e delle Færøer.

6) Se un membro del Parlamento diviene ineleggibile, egli decade dalla carica.

7) Ogni nuovo membro, dopo la convalida dell'elezione, rende una solenne dichiarazione di fedeltà alla Costituzione.

Art. 33

Lo stesso Parlamento giudica la validità dell'elezione dei suoi membri e le controversie sulla sopravvenuta ineleggibilità di uno tra essi.

Art. 34

Il Parlamento è inviolabile. Chiunque attenta alla sua sicurezza o alla sua libertà, ovvero impartisce o esegue ordini a ciò indirizzati, si rende colpevole di alto tradimento.

TITOLO V

Art. 35

1) Ogni nuovo Parlamento si riunisce a mezzogiorno del dodicesimo giorno feriale successivo alle elezioni, a meno che il Re non lo convochi prima.

2) Subito dopo la verifica dei poteri, il Parlamento procede all'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti.

Art. 36

1) L'anno parlamentare ha inizio il primo martedì di ottobre, e dura fino allo stesso martedì dell'anno successivo.

2) 1 membri del Parlamento si riuniscono a mezzogiorno del primo giorno dell'anno parlamentare per procedere all'apertura della nuova sessione.

Art. 37

Il Parlamento si riunisce nella sede del Governo. Tuttavia, in casi straordinari, esso può riunirsi in un altro luogo del Regno.

Art. 38

1) Nella prima seduta dell'anno parlamentare il Primo Ministro riferisce sulla situazione generale del Regno e sulle misure che il Governo intende adottare.

2) Sulla base di tale relazione si svolge un dibattito generale.

Art. 39

Nell'atto di convocazione del Parlamento, il Presidente comunica l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare il Parlamento quando almeno due quinti dei membri o il Primo Ministro lo richiedono per iscritto, indicando l'ordine del giorno.

Art. 40

I ministri, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno accesso al Parlamento e diritto di chiedere la parola durante i dibattiti tutte le volte che lo desiderano, osservando il regolamento. Essi hanno diritto di voto solo quando sono anche membri del Parlamento.

Art. 41

1) Ogni membro del Parlamento ha diritto di presentare proposte di legge o di altri atti.

2) Una proposta di legge non può essere definitivamente approvata prima di essere discussa dal Parlamento per tre volte.

3) Due quinti dei membri del Parlamento possono chiedere al Presidente che si proceda alla terza discussione non prima di dodici giorni feriali dall'approvazione della proposta in seconda discussione. La richiesta deve essere formulata per iscritto e firmata da tutti i membri che la sostengono. Il rinvio non può tuttavia essere concesso per le proposte di leggi di bilancio, di leggi supplementari di spesa, di leggi sull'esercizio provvisorio, di leggi che autorizzano un prestito di denaro pubblico, di leggi sulla concessione della cittadinanza, di leggi di espropriazione, di leggi concernenti imposte indirette e, in caso di urgenza, di proposte di leggi la cui entrata in vigore non possa essere ritardata in considerazione del loro contenuto.

4) Tutti i progetti di legge e di altri atti che non sono ancora stati definitivamente approvati decadono in caso di nuove elezioni e alla chiusura dell'anno parlamentare.

Art. 42

1) Quando una proposta di legge è approvata dal Parlamento, un terzo dei suoi membri può, nei tre giorni feriali successivi all'approvazione definitiva, richiedere al Presidente di sottoporre la stessa proposta a referendum popolare. La richiesta deve essere formulata per iscritto e firmata da tutti i membri che la sostengono.

2) Un progetto di legge suscettibile di essere sottoposto a referendum popolare ai sensi del comma 6, può essere promulgato dal Re prima dello spirare del termine previsto dal comma lo prima che il referendum richiesto abbia avuto luogo, solo nei casi previsti dal comma 7.

3) Quando è stato richiesto il referendum popolare per una proposta di legge, il Parlamento può, nei cinque giorni feriali successivi all'approvazione della proposta, decidere il suo ritiro.

4) Se il Parlamento non prende la decisione di cui al comma 3, viene subito data comunicazione al Primo Ministro che la proposta di legge sarà sottoposta a referendum popolare; il Primo Ministro provvede quindi a rendere pubblica la proposta, comunicando che avrà luogo un referendum popolare. Questo si svolgerà, secondo più precise disposizioni del Primo Ministro, dai dodici ai diciotto giorni feriali successivi la pubblicazione.

5) In occasione del referendum popolare, si vota a favore o contro la proposta di legge. La proposta è respinta se la maggioranza degli elettori partecipanti al voto ha votato contro di essa, purché tale maggioranza sia stata di almeno il 30 per cento degli elettori iscritti.

6) Non possono essere sottoposte a referendum popolare le proposte di leggi di bilancio, di leggi supplementari di spesa, di leggi sull'esercizio provvisorio, di leggi che autorizzano un prestito di denaro pubblico, di leggi sulla determinazione dei livelli di carriera e degli stipendi o dei trattamenti di quiescenza del pubblico impiego, di leggi sulla concessione della cittadinanza, di leggi di espropriazione, di leggi concernenti imposte dirette e indirette, nonché

di leggi sull'esecuzione di obblighi derivanti da Trattati in vigore. Lo stesso vale per le proposte relative alle leggi previste dagli artt. 8, 9, 10 e 11, non che le proposte circa le deliberazioni menzionate dall'art. 19 che devono essere adottate sotto forma di legge a meno che, per queste ultime, una legge speciale non preveda la necessità di essere sottoposte a referendum. Per le modifiche della Costituzione si osservano le disposizioni dell'art. 88.

7) In casi di urgenza, una proposta di legge suscettibile di essere sottoposta a referendum popolare può essere promulgata dal Re, subito dopo la sua approvazione, quando contenga una specifica disposizione in tal senso. Se un terzo dei membri del Parlamento richiede, secondo le regole previste dal comma 1, un referendum popolare sulla proposta di legge o sulla legge promulgata, tale referendum ha luogo secondo le norme precedenti. Se in occasione del referendum la legge viene respinta, ciò è reso pubblico dal Primo Ministro entro 14 giorni successivi allo svolgimento del referendum popolare. La legge perde efficacia dal giorno della pubblicazione.

8) Ulteriori norme sul referendum popolare, come quelle relative al referendum popolare nelle Færøer ed in Groenlandia, sono stabilite con legge.

Art. 43

Nessuna imposta può essere istituita, modificata o soppressa se non con legge; nessun prestito di denaro pubblico può essere contratto né alcun esercito può essere reclutato se non in virtù di una legge.

Art. 44

1) Nessuno straniero può acquistare la cittadinanza danese se non per effetto di una legge.

2) Sono stabilite con legge le norme sulla possibilità da parte degli stranieri di divenire proprietari di beni immobili.

Art. 45

1) La proposta di legge di bilancio relativa al successivo anno finanziario deve essere presentata al Parlamento, al più tardi, quattro mesi prima dell'inizio dell'anno finanziario.

2) Se la discussione della proposta di legge di bilancio relativa al successivo anno finanziario non può essere conclusa prima dell'inizio dell'anno finanziario, deve essere presentata al Parlamento una proposta di legge per l'esercizio provvisorio.

Art. 46

1) Non possono essere riscosse imposte prima che la legge di bilancio o la legge sull'esercizio provvisorio siano state approvate dal Parlamento.

2) Nessuna spesa può essere sostenuta se non è prevista nella legge di bilancio o in una legge supplementare di spesa o nella legge sull'esercizio provvisorio, approvate dal Parlamento.

Art. 47

1) I rendiconti consuntivi delle spese dello Stato devono essere presentati al Parlamento al più tardi sei mesi dopo la chiusura dell'anno finanziario.

2) Il Parlamento designa un certo numero di revisori dei conti. Essi esaminano i rendiconti consuntivi annuali dello Stato e verificano che siano state registrate tutte le entrate e che nessuna spesa sia stata sostenuta al di fuori della legge di bilancio o di altra legge di spesa. Essi possono esigere la trasmissione di tutte le necessarie informazioni e copie di atti. Le ulteriori norme sul numero e i compiti dei revisori sono stabilite con legge.

3) Il rendiconto consuntivo dello Stato con le osservazioni dei revisori è sottoposto all'esame del Parlamento per l'approvazione.

Art. 48

Il Parlamento adotta autonomamente il proprio regolamento, che contiene anche le norme relative alle procedure e al mantenimento dell'ordine interno.

Art. 49

Le sedute del Parlamento sono pubbliche. Il Presidente o un numero di membri previsto dal regolamento o un ministro possono, però, richiedere che tutti gli estranei vengano allontanati, per decidere senza dibattito se la questione deve essere trattata in seduta pubblica o a porte chiuse.

Art. 50

Il Parlamento può deliberare solo se è presente e prende parte al voto più della metà dei suoi membri.

Art. 51

Il Parlamento può istituire commissioni, composte da suoi membri, per esaminare questioni di interesse generale. Le commissioni possono esigere informazioni, orali o scritte, sia dai privati cittadini che dalle pubbliche autorità.

Art. 52

L'elezione da parte del Parlamento dei membri delle commissioni e dei titolari degli incarichi si svolge con il sistema proporzionale.

Art. 53

Ogni membro del Parlamento può, con il consenso dell'assemblea, promuovere il dibattito su qualsiasi questione pubblica e richiedere spiegazioni ai ministri.

Art. 54

Possono essere presentate petizioni al Parlamento solo per mezzo di uno dei suoi membri.

Art. 55

Con legge si dispone che il Parlamento elegga una o due persone, non appartenenti al Parlamento, per controllare l'amministrazione civile e militare dello Stato.

Art. 56

I membri del Parlamento sono vincolati unicamente dalle loro convinzioni e non dal mandato degli elettori.

Art. 57

Nessun membro del Parlamento può, senza la sua autorizzazione, esser messo in stato d'accusa ne sottoposto ad alcuna forma di detenzione, salvo il caso di arresto in flagranza. Per le opinioni espresse nel Parlamento, nessun membro può, senza la autorizzazione del Parlamento, incorrere in ogni ulteriore responsabilità.

Art. 58

I membri del Parlamento percepiscono una indennità parlamentare, il cui ammontare è stabilito dalla legge elettorale.

TITOLO VI

Art. 59

1) L'Alta Corte di giustizia si compone di un massimo di 15 membri scelti tra i membri ordinari della Suprema Corte del Regno in possesso della maggior anzianità di servizio, e di un egual numero di membri eletti per sei anni dal Parlamento con il sistema proporzionale. Per

ciascuno dei membri eletti vengono, inoltre, eletti uno o più supplenti. I membri del Parlamento non possono essere eletti membri dell'Alta Corte di giustizia, né esercitarne le funzioni. In casi particolari in cui alcuni membri della Suprema Corte del Regno siano impediti a partecipare all'esame e alla decisione di una questione, si deve astenersi un egual numero dei membri dell'Alta Corte di giustizia eletti per ultimi dal Parlamento.

2) La stessa Corte elegge il proprio Presidente.

3) Quando una questione è presentata all'esame dell'Alta Corte di giustizia, i membri eletti dal Parlamento rimangono in carica per il giudizio di tale questione anche se il loro mandato è scaduto.

4) Ulteriori norme riguardanti l'Alta Corte di giustizia sono stabilite con legge.

Art. 60

1) L'Alta Corte di giustizia giudica i ministri posti in stato di accusa dal Re o dal Parlamento.

2) Il Re può, con l'assenso del Parlamento, promuovere altre accuse davanti all'Alta Corte di giustizia, per reati che Egli giudica particolarmente pericolosi per lo Stato.

Art. 61

L'esercizio del potere giudiziario può essere disciplinato solo con legge. Non possono essere istituiti tribunali straordinari, dotati di poteri giudiziari.

Art. 62

L'esercizio del potere giudiziario è mantenuto sempre separato dall'amministrazione. Disposizioni a tal riguardo sono stabilite con legge.

Art. 63

1) Le Corti giudicano ogni questione relativa ai limiti delle competenze delle pubbliche autorità. Tuttavia, colui che ricorre ad una Corte per tale questione non è dispensato dal prestare provvisoriamente obbedienza agli ordini delle autorità amministrative.

2) Il giudizio relativo ai limiti delle competenze delle pubbliche autorità può essere attribuito con legge ad una o più Corti amministrative, le cui decisioni sono peraltro suscettibili di ricorso alla Suprema Corte del Regno. Le ulteriori norme al riguardo sono stabilite con legge.

Art. 64

I giudici, nell'esercizio delle loro funzioni, sono soggetti soltanto alla legge. Essi non possono essere rimossi dall'incarico se non per effetto di una sentenza, ne possono essere trasferiti contro la loro volontà, salvo i casi in cui abbia luogo una riorganizzazione delle Corti. Tuttavia, il giudice che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età può essere rimosso dall'incarico senza la perdita dei benefici economici spettantigli sino al collocamento a riposo per limiti di età.

Art. 65

1) Nei procedimenti giudiziari si osservano la pubblicità e l'oralità della trattazione delle cause.

2) All'esercizio della giurisdizione penale partecipano persone estranee alla magistratura. La legge stabilisce in quali procedimenti e con quali forme si realizza tale partecipazione, specificando, in particolare, quali procedimenti si devono svolgere con l'assistenza della giuria.

TITOLO VII

Art. 66

Lo statuto della Chiesa nazionale è regolato con legge.

Art. 67

I cittadini hanno diritto a riunirsi in comunità per il culto di Dio secondo il loro credo religioso, purché non venga insegnato o praticato nulla contrario al buon costume o all'ordine pubblico.

Art. 68

Nessuno può essere obbligato a dare un contributo personale per un culto diverso dal proprio.

Art. 69

Le comunità religiose dissidenti dalla Chiesa nazionale sono disciplinate con legge.

Art. 70

Nessuno può essere privato del godimento dei diritti civili e politici, né essere dispensato dagli obblighi civili, a causa della sua professione di fede o della sua origine.

TITOLO VIII

Art. 71

1) La libertà personale è inviolabile. Nessun cittadino danese può essere sottoposto a forme di limitazione della libertà a causa delle sue convinzioni religiose o politiche o della sua origine.

2) Una limitazione della libertà può aver luogo solo in base alla legge.

3) Chiunque venga arrestato, deve essere condotto dinanzi a un giudice nelle 24 ore successive all'arresto. Se la persona arrestata non può essere subito rimessa in libertà il giudice decide, con ordinanza motivata pronunciata nel più breve tempo possibile o al più tardi, nei tre giorni successivi, se debba continuare ad essere detenuto e, qualora possa essere rilasciato in libertà sotto cauzione, ne determina la natura e l'ammontare. Con legge si può derogare alla presente disposizione limitatamente alla Groenlandia se la situazione locale lo rende necessario.

4) L'interessato può immediatamente impugnare di fronte ad una giurisdizione superiore il provvedimento pronunciato dal giudice.

5) Nessuno può essere sottoposto a detenzione preventiva per un illecito che comporti come pena l'ammenda o l'arresto.

6) Al di fuori delle norme sul processo penale, la legalità di ogni privazione della libertà non ordinata da un'autorità giudiziaria e non prevista dalla legislazione sugli stranieri deve essere sottoposta all'esame delle Corti ordinarie o di un'altra autorità giudiziaria su istanza del detenuto o di chi lo rappresenta. Ulteriori norme al riguardo sono stabilite con legge.

7) Il trattamento delle persone previsto dal precedente comma 6 è sottoposto alla sorveglianza di un organo di controllo nominato dal Parlamento e al quale gli interessati possono ricorrere.

Art. 72

Il domicilio è inviolabile. Ogni perquisizione domiciliare ed ogni sequestro o ispezione di lettere o altri scritti, così come ogni violazione della segretezza delle comunicazioni postali, telegrafiche o telefoniche, può aver luogo, se nessuna legge accorda una speciale eccezione, solo in seguito a provvedimento giurisdizionale.

Art. 73

1) Il diritto di proprietà è inviolabile. Nessuno può essere privato della sua proprietà, salvo quando sia richiesto dal bene comune. L'espropriazione può avvenire solo in forza di una legge e a fronte di un completo indennizzo.

2) Quando è approvato un progetto di legge concernente l'espropriazione, un terzo dei membri del Parlamento può, nei tre giorni successivi all'approvazione definitiva, richiedere che il

progetto di legge sia sottoposto al Re per la promulgazione solo dopo che si sia proceduto ad una nuova elezione parlamentare ed il progetto sia stato approvato anche dal nuovo Parlamento.

3) Si possono adire le Corti in merito a tutte le questioni relative alla legalità di un atto di espropriazione e all'ammontare dell'indennizzo. L'esame dell'ammontare dell'indennizzo può essere demandato con legge a Corti appositamente istituite.

Art. 74

Ogni restrizione della libertà e dell'uguaglianza nell'accesso alle professioni, quando non sia giustificata dal bene comune, deve essere soppressa con legge.

Art. 75

1) Nell'interesse del bene comune, devono essere compiuti sforzi per assicurare ad ogni cittadino abile al lavoro la possibilità di svolgere una attività lavorativa in condizioni che diano sicurezza alla sua esistenza.

2) Chi non è in grado di provvedere alla propria sussistenza e a quella dei propri famigliari, e il cui mantenimento non sia a carico di altre persone, ha diritto all'assistenza pubblica, soggiacendo agli obblighi previsti al riguardo dalla legge.

Art. 76

Tutti i giovani nell'età dell'obbligo scolastico hanno il diritto all'insegnamento gratuito nelle scuole pubbliche. I genitori, o i tutori, che garantiscono ai giovani un insegnamento equivalente a quello generalmente impartito nelle scuole pubbliche, non sono obbligati a far frequentare le scuole pubbliche.

Art. 77

Tutti hanno diritto di rendere pubblico il loro pensiero per mezzo della stampa, per iscritto oppure oralmente, rimanendo responsabili però dinanzi alle Corti. Non può in nessun caso essere reintrodotta la censura e altre misure preventive.

Art. 78

1) I cittadini hanno diritto di associarsi, senza preventiva autorizzazione, per il conseguimento di ogni fine consentito dalla legge.

2) Le associazioni che, nella loro attività o nel perseguimento dei loro fini, ricorrono alla violenza, all'istigazione alla violenza o ad altra simile coercizione sulle diverse opinioni, devono essere sciolte con provvedimento dei giudici.

3) Nessuna associazione può essere sciolta con provvedimento governativo. Tuttavia, una associazione può essere provvisoriamente vietata: in tal caso bisogna ricorrere immediatamente all'autorità giudiziaria per ottenerne lo scioglimento.

4) Per le controversie relative allo scioglimento di associazioni politiche può essere adita la Suprema Corte del Regno senza che sia necessaria una speciale autorizzazione.

5) Gli effetti giuridici dello scioglimento sono stabiliti con legge.

Art. 79

1 cittadini hanno diritto, senza preventiva autorizzazione, di riunirsi senz'armi. La polizia ha diritto di assistere alle riunioni pubbliche. Le riunioni all'aperto possono essere vietate qualora appaiano pericolose per la pace pubblica.

Art. 80

In caso di assembramenti, le forze armate, se non sono minacciate, non possono intervenire se non dopo che la folla sia stata per tre volte, e senza esito, invitata a disperdersi in nome del Re e della legge.

Art. 81

Ogni uomo abile alle armi è tenuto a contribuire personalmente alla difesa della Patria, secondo quanto ulteriormente prescritto dalla legge.

Art. 82

Il diritto dei comuni di amministrare liberamente i propri interessi sotto il controllo dello Stato è regolato con legge.

Art. 83

Ogni privilegio collegato alla nobiltà, al titolo o al rango è abolito.

Art. 84

Nessun feudo, maggiorasco, fidecommesso in immobili o altro fidecommesso familiare può essere istituito per l'avvenire.

Art. 85

Le disposizioni degli artt. 71, 78 e 79 sono applicabili alle forze armate unicamente con le limitazioni previste dalle leggi militari.

TITOLO IX

Art. 86

L'età richiesta per eleggere i consigli comunali e parrocchiali è la stessa richiesta per l'elezione del Parlamento. Per le Færøer e la Groenlandia, tale età è stabilita con legge o con riferimento ad una legge.

Art. 87

I cittadini islandesi che, ai termini della legge sullo scioglimento dell'Unione danese-islandese, godono dell'uguaglianza dei diritti con i cittadini danesi, mantengono i diritti connessi alla qualità di cittadino danese garantiti dalla Costituzione.

TITOLO X

Art. 88

Se il Parlamento approva una proposta di emendamento costituzionale ed il Governo vuole darne seguito, devono essere indette nuove elezioni parlamentari. Se la proposta è approvata senza modifiche dal Parlamento che si riunisce successivamente alle elezioni, essa deve essere sottoposta, nei sei mesi successivi all'approvazione definitiva, agli elettori del Parlamento, per essere accolta o respinta con voto diretto. Le ulteriori norme circa tale referendum sono stabilite con legge. Se la maggioranza dei votanti, e almeno il 40 per cento degli aventi diritto al voto, si pronuncia a favore della decisione del Parlamento e il Re promulga, essa diventa legge costituzionale.

TITOLO XI

Art. 89

La presente Costituzione entra immediatamente in vigore. Tuttavia il Parlamento eletto in conformità alla Costituzione del Regno di Danimarca del 5 giugno 1915 modificata il 10 settembre 1920, rimane in funzione finché una nuova elezione abbia avuto luogo secondo le norme del titolo IV. Fino a quando le nuove elezioni non hanno avuto luogo, restano in vigore

le disposizioni relative al Parlamento stabilite dalla Costituzione del Regno di Danimarca del 5 giugno 1915, modificata il 10 settembre 1920.